

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

N. 878)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1959 (V Stampato n. 1102)

d'iniziativa dei deputati BUZZI, BADALONI Maria, FRANCESCHINI, PATRINI, RAMPA, BERTE', SORGI, TITOMANLIO Vittoria, CERRETI Alfonso, DAL CANTON Maria Pia, COCCO Maria, ROMANATO, PERDONA', MERENDA e CANESTRARI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 DICEMBRE 1959

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti d'istruzione secondaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132, è modificato come segue

Al paragrafo A) è aggiunta la seguente lettera:

« e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi ».

Il paragrafo B) è abrogato,

Dopo il primo comma del paragrafo D) è aggiunto il seguente.

« Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero ».

L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente

« Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a « sufficiente » non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A) »